



Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di Specialista antincendio

del **29 AGO 2016**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze e le capacità necessarie per l'esercizio di un'attività professionale che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Campo d'attività

Gli specialisti antincendio sono responsabili della pianificazione, della realizzazione e del controllo, conformemente alle prescrizioni e ai principi economici, di misure costruttive, tecniche e organizzative nell'ambito della protezione antincendio preventiva.

Obiettivo della loro attività è il raggiungimento del necessario livello di protezione di persone e cose secondo lo stato dell'arte. Seguono lo sviluppo di nuove costruzioni e ristrutturazioni, dalla pianificazione alla realizzazione fino al collaudo e alla consegna alla committenza.

Gli specialisti antincendio hanno a che fare con molteplici interlocutori e partner negoziali e lavorano presso autorità di protezione antincendio, studi di architettura e d'ingegneria o committenti di misure costruttive tecniche o organizzative del settore edile. Spesso sono anche a diretto contatto con la committenza e e/o con i futuri inquilini degli edifici.

Gli specialisti antincendio possono svolgere compiti di consulenza, pianificazione, esecuzione, attuazione o controllo delle misure di protezione antincendio preventiva per i seguenti edifici e destinazioni d'uso.

Indipendentemente dall'altezza dell'edificio:

- immobili d'abitazione, edifici amministrativi e scolastici;
- parcheggi a piano terra e fino a un massimo di due piani sotterranei;
- immobili agricoli;
- immobili aziendali e industriali con carico di incendio massimo di 1 000 MJ/m²

Fino a un'altezza di 30 metri:

- strutture ricettive come alberghi, pensioni e colonie di vacanza;
- locali con capienza superiore a 300 persone;
- locali di vendita;
- parcheggi con tre piani sotterranei e oltre;
- immobili aziendali e industriali con carico di incendio oltre i 1 000 MJ/m²;
- magazzini a scaffalature verticali

Fino a un'altezza di 11 metri:

- strutture ricettive come ospedali, case di riposo e case di cura;
- edifici con destinazione d'uso sconosciuta

1.2.2 Principali competenze operative professionali

- Gli specialisti antincendio sono in grado di redigere autonomamente strategie, attestazioni e piani di protezione antincendio conformi alle prescrizioni e ai principi economici al fine di ottenere il necessario livello di protezione di persone e cose secondo lo stato dell'arte;
- sono capaci di verificare l'economicità e la conformità di strategie e attestazioni di protezione antincendio;
- sono in grado di fornire una consulenza professionale e rappresentare diversi gruppi d'interesse nell'ambito della protezione antincendio preventiva;
- sono capaci di gestire tutte le fasi di un progetto di protezione antincendio preventiva, dalla pianificazione alla realizzazione, fino al collaudo e alla consegna;
- controllano e assicurano la qualità delle misure di protezione antincendio disposte;
- sono in grado di gestire tutti i documenti relativi al progetto e di metterli a disposizione dei diversi gruppi d'interesse, come ad esempio autorità o utenti.

1.2.3 Esercizio della professione

Gli specialisti antincendio sono generalmente impiegati presso studi di architettura o d'ingegneria, autorità di protezione antincendio o aziende che operano nel settore edile. Lavorano prevalentemente in ufficio, svolgono controlli nei cantieri e conducono trattative con diversi referenti. Operano prevalentemente da soli o in piccoli team di progetto.

Possono ricoprire una delle seguenti posizioni:

- collaboratore di un'azienda privata attivo nella pianificazione e attuazione di misure di protezione antincendio preventiva;
- collaboratore incaricato dell'esecuzione presso un'autorità di protezione antincendio;
- responsabile della protezione antincendio in un'azienda;
- consulente e/o progettista autonomo per la protezione antincendio preventiva.

1.2.4 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli specialisti antincendio contribuiscono a preservare la sicurezza di cose e persone e svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione antincendio. Partecipano dunque in maniera determinante al mantenimento della sicurezza e del benessere sociale. Gli specialisti antincendio si ispirano ai requisiti di qualità e di tutela dell'ambiente previsti nell'edilizia.

1.3 Organo responsabile

1.3.1 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA

1.3.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da minimo cinque e massimo otto membri e nominata dalla commissione di formazione (CF) per un periodo di quattro anni.

2.1.2 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.2.1 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;

- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.2.2 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 **Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

2.3.1 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.3.2 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 **PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

3.1 **Pubblicazione**

3.1.1 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.1.2 La pubblicazione deve indicare almeno:

- le date d'esame; la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 **Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 **Ammissione**

3.3.1 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità o un titolo equivalente
e
- b) ha maturato un'esperienza professionale di almeno due anni e può comprovare la funzione quale responsabile antincendio in almeno due progetti
oppure
attesta un'esperienza professionale di almeno cinque anni nella progettazione, in veste di capo progetto, nel controllo o nella realizzazione di edifici ed impianti.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.4.1.

3.3.2 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 **Spese**

3.4.1 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.4.2 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.4.3 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.4.4 La tassa d'esame per candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.4.5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 **SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

4.1 **Convocazione**

4.1.1 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno otto candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.1.2 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.1.3 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.1.4 Le richieste di riconsultazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 **Ritiro**

4.2.1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.2.2 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;

d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.2.3 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 **Mancata ammissione ed esclusione**

4.3.1 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.3.2 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.3.3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 **Sorveglianza degli esami, periti**

4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.4.2 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti, che determinano la nota congiuntamente.

4.4.3 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.4.4 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo uno dei periti può aver svolto l'attività di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 **Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

4.5.1 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.5.2 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti d'esame

5.1.1 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

| Parte d'esame | Tipo d'esame | Durata |
|---|--------------|------------|
| 1 Fondamenti, prescrizioni e norme di protezione antincendio | scritto | 1 ½ h |
| 2 Pianificazione ed esecuzione | scritto | 2 h |
| 3 Strategia di protezione antincendio (preparazione) | scritto | 2 h |
| Colloquio professionale (presentazione della strategia di protezione antincendio 10 min.; colloquio professionale con i periti 20 min.) | orale | ½ h |
| Totale | | 6 h |

Parte d'esame 1: Fondamenti, prescrizioni e norme

La parte d'esame si svolge per iscritto con domande a risposta multipla.

Parte d'esame 2: Pianificazione ed esecuzione

I candidati ricevono uno o più progetti di costruzione, costituiti dai piani e dalle relative istruzioni. Lo svolgimento dei compiti comprende la risposta scritta alle domande e l'elaborazione di piani di protezione antincendio.

Parte d'esame 3: Strategia di protezione antincendio

I candidati ricevono la documentazione di progetto per l'elaborazione di una strategia di protezione antincendio. La strategia viene illustrata sotto forma di presentazione. Alla presentazione segue un colloquio professionale con i periti d'esame.

5.1.2 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.2.1 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

- 5.2.2 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o di moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero da parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

- 6.1.1 La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.2.1 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.2.2 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.2.3 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

- 6.3.1 Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.4.1 L'esame è superato se in tutte le parti d'esame è stato ottenuto almeno il 4.0.
- 6.4.2 L'esame non è superato, se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.4.3 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.4.4 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

- 6.5 **Ripetizione**
- 6.5.1 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.5.2 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.5.3 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.
- 7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**
- 7.1 **Titolo e pubblicazione**
- 7.1.1 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista antincendio con attestato professionale federale**
 - **Brandschutzfachfrau / Brandschutzfachmann mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Spécialiste en protection incendie avec brevet fédéral**
- Per la versione inglese si usa la dicitura:
- **Fire Protection Specialist, Federal Diploma of Higher Education**
- 7.1.3 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.
- 7.2 **Revoca dell'attestato professionale**
- 7.2.1 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.2.2 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.
- 7.3 **Rimedi giuridici**
- 7.3.1 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.3.2 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Remunerazione dei periti

8.1.1 Il comitato direttivo dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 Copertura delle spese

8.2.1 L'AICAA si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione o da altre fonti.

8.3 Contributo della Confederazione

8.3.1 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

9.1.1 Il regolamento d'esame del 26 ottobre 2012 per l'esame professionale di specialista antincendio è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.2.1 Le parti d'esame superate dai ripetenti e verificate in conformità con il regolamento d'esame del 26 ottobre 2012 vengono riconosciute.

9.3 Entrata in vigore

9.3.1 Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10

EMANAZIONE

Berna, ...19.7.16

Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA



Il direttore
Stefan Aeschmann



Il presidente della commissione di formazione
Peter Meyer

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, ...29/8/16

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore